

## IVA

### *I requisiti della fattura elettronica*

di **EVOLUTION**



Nell'ambito della dinamica della fatturazione Iva, su impulso comunitario, anche in Italia gradualmente si è introdotta la modalità "elettronica", con un'evoluzione che a partire dall'anno 2004 è stata anche accompagnata dall'introduzione della c.d. procedura di "conservazione a norma" con piena rilevanza fiscale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua i requisiti della fattura elettronica.

L'[articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. 633/1972](#), dispone che "... Il soggetto passivo assicura **l'autenticità** dell'origine (A), **l'integrità** del contenuto (I) e la **leggibilità** della fattura (L) dal momento della sua **emissione** fino al termine del suo **periodo di conservazione**".

La normativa pone, dunque, espressamente in capo al soggetto passivo l'obbligo di assicurare gli specifici **requisiti di A. I. L.** dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.

- **Autenticità dell'origine (A):** con l'espressione "*autenticità dell'origine*" si intende che l'**identità** del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura deve essere certa.
- **Integrità del contenuto (I):** con l'espressione "*integrità del contenuto*" si intende che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'[articolo 21 del D.P.R. 633/1972](#), **non possano essere alterati**.
- **Leggibilità (L):** con l'espressione "*leggibilità*" si intende che la fattura deve essere resa leggibile per l'uomo, conformemente a quanto previsto dalle note esplicative della [Direttiva 2010/45/UE](#), secondo le quali la leggibilità della fattura elettronica è soddisfatta se:

1. il documento e i suoi dati sono resi **prontamente disponibili**, anche dopo il processo di

- conversione, in una forma leggibile per l'uomo su schermo o tramite stampa;
2. è possibile verificare che le informazioni del *file* elettronico originale **non siano state alterate** rispetto a quelle del documento leggibile presentato.

L'**articolo 21** in esame, pur richiedendo che il soggetto passivo assicuri la **leggibilità** della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, **non individua** – a differenza di quanto avviene per i requisiti di **autenticità** dell'origine e **integrità** del contenuto – le **modalità idonee** a garantire la leggibilità della fattura.

La norma rimette al **soggetto emittente l'utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea** a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando a titolo esemplificativo:

- **i sistemi di controllo di gestione** che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- **la firma elettronica qualificata** o digitale dell'emittente;
- **i sistemi EDI** (*Electronic Data Interchange*) di trasmissione elettronica dei dati;
- **le altre tecnologie non specificate**, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.

Con riferimento al requisito della **leggibilità**, occorre richiamare il contenuto delle **note esplicative**, che prescrivono la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un **visualizzatore** adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture. A tale fine, si rappresenta che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di **accesso, ispezione o verifica** da parte degli organi accertatori, prescrivendo il legislatore esclusivamente l'obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile per l'uomo.

Le medesime note precisano, inoltre, che la **leggibilità di una fattura elettronica**, dal momento dell'emissione al termine del periodo di archiviazione, **può essere garantita in qualsiasi modo**, con l'avvertenza, tuttavia, che la **firma elettronica** avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all'[articolo 233, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE](#) non sono di per sé sufficienti per assicurare la leggibilità. In tema del specifico requisito di leggibilità nel tempo, si inseriscono peraltro i dettami dell'[articolo 3 del D.M. 17 giugno 2014](#).



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >